

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 684

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore IZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2006

Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della Costituzione, la dignità ed il ruolo degli enti locali territoriali registrano un'opportuna quanto necessaria rivalutazione, e ciò nel perseguimento dei già affermati principi di tutela e di valorizzazione delle realtà locali, della loro cultura e delle loro tradizioni.

In verità il progresso scientifico e tecnologico e la progressiva estensione dei servizi alla popolazione non sempre si sono accompagnati alla salvaguardia delle antiche tradizioni e della memoria storica delle collettività locali.

Un esempio di tale risvolto negativo del progresso è dato dalla diffusione ormai radicata della fruizione dei servizi sanitari di assistenza al parto presso strutture sanitarie pubbliche o case di cura private, fenomeno questo che, se determina un progressivo innalzamento di tutela sanitaria della collettività, comporta anche la necessità per i bambini di nascere esclusivamente nei comuni nei quali è presente una struttura sanitaria pubblica o privata.

In altri termini, essendo del tutto scomparso il fenomeno dell'assistenza alla puerpera presso il proprio domicilio, costituisce un fenomeno ormai consolidato la nascita dei bambini nei soli comuni dove è presente una struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, che eroga servizi sanitari di assistenza al parto.

Al contrario, nei comuni sprovvisti di tali strutture di servizi, si assiste ad una vera e propria «sparizione» di nuove nascite, motivo per cui i prossimi due decenni vedranno le nuove nascite concentrate esclusivamente nei comuni che registrano la presenza di tali strutture sanitarie.

Pur nella consapevolezza che il Paese evidenzia altri e più importanti problemi di cui

il legislatore è chiamato ad occuparsi, si ritiene di sottolineare come tale fenomeno determina un progressivo ed irreversibile impoverimento delle tradizioni locali e, più in generale, della memoria familiare di tante località italiane che pure vantano un patrimonio di storia e di tradizioni non trascurabile.

Si ritiene perciò di sottoporre all'esame parlamentare un progetto legislativo che introduca nell'ordinamento giuridico l'istituto del luogo elettivo di nascita.

Tale istituto determina la facoltà per i genitori, o per la sola madre laddove il padre non sia presente o non abbia riconosciuto la paternità del bambino, di indicare, all'atto della dichiarazione di nascita da rendere all'ufficiale di stato civile, il luogo di residenza dei genitori o della madre, invece del luogo effettivo di nascita.

Tale facoltà, che in quanto atto personalissimo non sarebbe esercitabile da altri soggetti che non siano i genitori, consentirebbe l'indicazione nei registri e nelle relative certificazioni del luogo di origine della famiglia del bambino, in alternativa al luogo effettivo di nascita che, come tale, potrebbe non avere alcun legame con il bambino ed i suoi genitori che non sia dovuto alla mera presenza della struttura sanitaria.

Trattandosi di una facoltà che non inciderebbe in alcun modo sullo stato del bambino, si è ritenuto, in caso di mancato accordo tra i genitori residenti in comuni diversi, di vietarne l'esercizio.

Resta salva la facoltà dei genitori di mantenere nei registri e nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile l'indicazione del luogo effettivo di nascita, laddove l'esigenza di evidenziare il luogo di origine della famiglia non venga ritenuta prevalente o meritevole di una qualche apprezzabile tutela ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del luogo elettivo di nascita)

1. Allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è attribuita congiuntamente ai genitori o, in caso di inesistenza, di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio del diritto di cui alla presente disposizione, all'altro genitore, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 38, 39 e 40 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e da ogni altra norma di legge.

2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune di residenza dei genitori o, secondo quanto previsto al comma 1, di residenza del genitore che può esercitare il diritto di cui alla presente legge. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare potrà essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge, la residenza

è da intendersi secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

3. L'ufficiale dello stato civile del luogo effettivo di nascita, o quello competente nei casi previsti dagli articoli 38, 39 e 40 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e da ogni altra norma di legge, riceve la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette d'ufficio, entro tre giorni, all'ufficiale dello stato civile del luogo elettivo di nascita. Quest'ultimo provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato. In ogni caso, gli atti dello stato civile conservano l'annotazione del luogo di nascita effettivo e dell'avvenuto esercizio della facoltà di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nati all'estero.

Art. 2.

(Adeguamento delle norme regolamentari)

1. Entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni concernenti l'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.

